

AMBITO TERRITORIALE DI MELZO DISTRETTO 5 – ATS MILANO E CITTA' METROPOLITANA  
**LINEE GUIDA PER L'ACCREDITAMENTO DELLE UNITA' D'OFFERTA SOCIALI**  
**Decisione dell'Assemblea dei Sindaci n. 27 del 15.11.2016**

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Legge 328/2000 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- D.P.C.M. 30/03/2001 Atto d'indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8/11/2000, n. 328;
- D.P.R. 3/05/2001 “Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003”;
- Piano Socio – Sanitario della Regione Lombardia;
- L.R. 3 del 12/3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona”;
- Delibera di Giunta Regione Lombardia n. 7437 del 13/6/2008 “Determinazione in ordine all'individuazione delle unità d'offerta sociali ai sensi dell'art.4, comma 2 della L.R. 3/2008”;
- Piano di Zona dell'Ambito Territoriale di Melzo 2015 – 2017 adottato con l'Accordo di Programma sottoscritto in data 30.04.2015 ed approvato dall'Assemblea dei Sindaci con decisione n.9 del 09.04.2015;
- convenzione per la gestione in forma associata dei servizi alla persona e costituzione dell'Ufficio Unico approvata con decisione dell'Assemblea dei Sindaci n. 20 del 20.10.2015.

**PREMESSA**

Il Comune di Melzo, in qualità di Comune capofila dell'Ambito Territoriale Distretto 5 , in osservanza a quanto disposto dalla legge 328/2000 e dalla Legge Regionale 3/2008, adotta i principi ed i criteri generali qui di seguito declinati per l'accreditamento dei soggetti fornitori di servizi e prestazioni sociali. Il Comune di Melzo (attraverso l'Ufficio Unico/UdP) è delegato in nome e per conto dei Comuni convenzionati a curare tutte le prassi connesse alla procedura di accreditamento ed alla gestione dell'Elenco degli operatori accreditati. I Comuni dell'Ambito provvederanno alla stipula del Patto di Accreditamento con ciascun operatore economico accreditato.

**ART. 1 – FINALITA' DELL'ACCREDITAMENTO**

L'accreditamento è un processo di qualificazione delle unità d'offerta sociale e dei servizi erogati; è un provvedimento amministrativo rilasciato a favore di un soggetto giuridico (soggetto accreditato) che con tale provvedimento viene riconosciuto come soggetto che può erogare prestazioni o servizi, relativi all'unità accreditata, per conto del servizio pubblico.

In applicazione dei principi di sussidiarietà orizzontale ed integrazione dei servizi, l'accreditamento tende a:

1. introdurre la pluralizzazione dei soggetti erogatori, posti in una situazione di concorrenza sul piano della qualità dei processi di erogazione, quindi sulla capacità di risposta tempestiva e puntuale ai bisogni ed alle esigenze dei cittadini;
2. chiamare le persone laddove è possibile ad assumere un ruolo attivo nel proprio progetto individuale di sostegno, cura e promozione sociale, mediante l'esercizio del diritto di scelta dei servizi e dei loro erogatori attraverso l'utilizzo del voucher sociale.

La scelta dell'accreditamento tende quindi a perseguire le **finalità** di seguito precisate:

- omogeneizzazione delle procedure in tutto il territorio d'Ambito, ad integrazione e potenziamento dei servizi;
- erogazione di prestazioni uniformi sul territorio d'Ambito;
- omogeneizzazione delle modalità di controllo e di valutazione;
- ampliamento del numero di erogatori e sviluppo della qualità e dell'efficienza delle loro prestazioni mediante una qualificata concorrenza fra gli stessi;
- mantenimento di un elevato livello qualitativo del servizio offerto al cittadino - utente;
- conferimento di centralità alla figura e al ruolo attivo del cittadino nell'ambito del suo progetto assistenziale e nell'esercizio del diritto di scelta del fornitore.

Condizione fondamentale ed indispensabile per ottenere l'accreditamento è il possesso di determinati requisiti minimi di esercizio e di qualificazione (requisiti di accreditamento), definiti dalla Regione o in assenza di quest'ultima dall'ambito stesso, previsti dalla normativa di settore e di requisiti di qualità definiti dall'Ambito territoriale. L'accreditamento implica un innalzamento dei livelli qualitativi del servizio, rispetto a quelli definiti per l'esercizio, e l'assunzione di una serie di obblighi nei confronti del servizio pubblico.

## **ART. 2 – REQUISITI DI ACCREDITAMENTO ED ISCRIZIONE NELL'ELENCO TERRITORIALE**

La normativa vigente in materia attribuisce ai Comuni in forma singola o associata la funzione di accreditamento dei soggetti pubblici e privati, non profit e profit, produttori di servizi e prestazioni sociali.

Tale funzione si esplica a seguito dell'emanazione di un apposito Bando o Avviso Pubblico di Accreditamento da parte dell'Ente accreditante, il Comune di Melzo capofila dell'Ambito Territoriale, aperto a Soggetti erogatori di specifici servizi, mediante l'accertamento del possesso dei requisiti previsti e si conclude con l'iscrizione in un Elenco Territoriale dei Soggetti Accreditati dell'Ambito territoriale di Melzo. Gli avvisi pubblici di volta in volta emanati definiscono la validità degli accreditamenti che decorrono dalla data del provvedimento di iscrizione all'Elenco Territoriale, istituito con apposito atto amministrativo del Comune capofila.

Possono essere ammesse a selezione per l'accREDITAMENTO società cooperative, imprese, associazioni in possesso dei seguenti **requisiti minimi generali e soggettivi** qui sintetizzati e descritti in dettaglio. Sarà cura dell'Avviso pubblico/bando individuare i **requisiti specifici**.

### **REQUISITI GENERALI dell'ente gestore/unità di offerta:**

- a) **iscrizione al registro** della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'Ente gestore ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza, se Cooperativa Sociale, iscrizione all'Albo e/o Registro Regionale e/o Provinciale della Cooperative Sociali;
- b) **scopo sociale**, desumibile dallo Statuto, congruente con la tipologia di servizio messo a bando e per la quale il soggetto intende accreditarsi;
- c) **non trovarsi in stato di fallimento**, liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni oppure di trovarsi nella situazione di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16/03/1942 n.267;
- d) **non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria** posto dall'art. 17 della Legge 19/03/1990 n. 55;
- e) **non aver commesso gravi infrazioni** debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- f) **non aver commesso grave negligenza** o malafede nell'esecuzione del servizio per il quale il soggetto intende accreditarsi e/o che non ha commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'amministrazione comunale;
- g) **non aver commesso violazioni**, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte o tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) **insussistenza di iscrizioni al casellario informatico** dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 lettera l dell'art. 80 del codice dei contratti pubblici;
- i) **non aver commesso violazioni gravi**, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- j) **essere in regola con gli obblighi** concernenti la legislazione in materia di lavoro dei disabili (Legge 13/03/1999 n. 68) oppure di non essere soggetto agli obblighi concernenti la legislazione in materia di diritto del lavoro dei disabili;
- k) **non aver subito l'applicazione di sanzione interdittiva** di cui all'art. 9 comma 2 lettera c) del D.Lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi;
- l) **inoltre della CPE (Comunicazione Preventiva di Esercizio)** o possesso di autorizzazione al funzionamento relative alla unità d'offerta per cui si chiede l'accREDITAMENTO;
- m) **avere stipulato contratto di copertura assicurativa RC** per operatori ed utenti;
- o) **rispetto del D. Lgs. 81/2008** "Testo unico sicurezza" e successive modifiche e integrazioni;

### **REQUISITI SOGGETTIVI dei titolari di cariche:**

- il rappresentante legale della società cooperativa;
- il titolare - in caso di impresa individuale;
- tutti i soci - per le società in nome collettivo;
- i Direttori Tecnici, i soci accomandatari - per le società in accomandita semplice;
- i Direttori Tecnici, gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza o il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza o tutti i soci con medesime quote al 50% e al 33% - in caso di società con meno di quattro soci per ogni altro tipo di società o Comune capofila e i Direttori Tecnici;

- a) insussistenza di un procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dagli artt. 6 e 67 del d.lgs 159/2011;
- b) insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato né decreto penale di condanna divenuto irrevocabile né sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- c) insussistenza di condanna con sentenza di passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, della Direttiva Ce 2004/18;
- d) non incorrere nella condizione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016. Le condizioni di cui sopra devono sussistere anche in relazione ai titolari delle suddette cariche cessati nell'anno antecedente la data di presentazione della domanda di manifestazione. In caso di condanna l'Ente gestore deve aver adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

### REQUISITI QUALITATIVI:

- **mission**, desumibile dallo Statuto, congruente con la tipologia di servizio messo a bando e per la quale il soggetto intende accreditarsi;
- **esperienza e operatività**, attestata da breve elenco e descrizione dei servizi svolti;
- **impegno a far parte in modo attivo** al sistema di governance collaborativa distrettuale;
- **presenza della Carta dei servizi** con l'indicazione di:
  1. tipologia delle prestazioni erogate;
  2. modalità di collaborazione con la Committenza per elaborazione ed attivazione dei progetti e/o prestazioni;
  3. modalità di erogazione del Servizio;
  4. condizioni per facilitare la valutazione del servizio da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti.
- **Impegno a fornire** per ciascun cittadino coinvolto il progetto assistenziale ed educativo individualizzato;
- **impegno a fornire ai propri operatori** tutti i mezzi, gli strumenti e gli ausili necessari ad un'adeguata erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalle norme vigenti, per l'espletamento delle mansioni, nonché per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
- **Impegno a garantire**, per quanto possibile, la continuità del rapporto operatore – utente;
- **Impegno a garantire la sostituzione** tempestiva degli operatori con altri aventi la stessa qualifica;
- **Impegno ad effettuare** qualsiasi trattamento di dati personali e sensibili a norma del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Avere previsto un piano di aggiornamento** professionale del personale impiegato nei servizi con l'indicazione del numero di ore dedicate;
- **Presenza di un coordinatore** qualificato quale figura di riferimento per il servizio oggetto dell'accreditamento, con funzioni di raccordo con i Comuni, con disponibilità ad incontri periodici con i Servizi per il monitoraggio dei casi.
- **Indicazione del numero e della qualifica degli operatori** da impiegare per la realizzazione del servizio (n. volontari e/o dipendenti) e disponibilità dei rispettivi CV.
- **Previsione di un protocollo** delle modalità e procedure di presa in carico e intervento.
- **Presenza di sistema di raccolta** dati e informazioni interne ed esterne necessarie alla corretta esecuzione del servizio.
- **Rapporti con gli Enti invianti** - mantenimento di rapporti continuativi con il Servizio sociale titolare dell'inserimento: condivisione iniziale del PEI, almeno un incontro annuale per la presentazione della programmazione annuale, incontri di aggiornamento e verifica.
- **Rispetto dei tempi di rendicontazione** o messa a disposizione di dati relativi all'utenza o economici.

Costituiscono ulteriori requisiti per l'accreditamento le condizioni esplicitate nel disciplinare per l'accreditamento del servizio messo di volta in volta a bando.

Il possesso o meno dei requisiti di base e degli ulteriori requisiti specifici, definiti dall'Ambito territoriale come pertinenti, viene accertato dall'Ufficio Unico/Staff - Nucleo Operativo CPE e Accreditamenti.

L'istanza di partecipazione non vincola il Comune capofila o i singoli Comuni ai fini dell'accreditamento. I soggetti erogatori in possesso dei requisiti richiesti vengono inseriti nell'Elenco territoriale dei soggetti accreditati fornitori di servizi erogati per i Comuni dell'Ambito territoriale di Melzo.

### **ART. 3 – PROCEDURE A CARICO DEL SOGGETTO RICHIEDENTE L'ACCREDITAMENTO**

In riferimento a quanto elencato all'art. 2 del presente documento, si specifica che la procedura di accreditamento dei soggetti fornitori prende avvio dalla data di presentazione della domanda, redatta sull'apposito modulo fornito dal soggetto accreditante, corredata dalla documentazione richiesta e si conclude con il provvedimento di iscrizione all'Elenco Territoriale dei Soggetti Accreditati.

La domanda si compone di una parte inerente i **requisiti generali** dell'Organizzazione, ritenuti essenziali ai fini dell'accesso all'Accreditamento e di una o più parti inerenti i **requisiti qualitativi e requisiti specifici** previsti relativi al settore di attività.

Eventuali modifiche ai requisiti generali, devono comunque essere comunicate e documentate entro 30 giorni dalla variazione.

Allo scadere del primo anno di sperimentazione dell'accreditamento, verrà richiesta all'Ente accreditato una **dichiarazione/autocertificazione**, attestante:

- La permanenza dei requisiti generali, di cui all'art. 2;
- L'eventuale aggiornamento rispetto ai requisiti qualitativi esplicitati dal documento di disciplinare del singolo servizio.

I soggetti accreditati **non dovranno produrre ulteriore documentazione** se non dietro esplicita richiesta da parte dell'Ufficio Unico; in tal caso, sono tenuti a produrre ogni documento necessario alla validazione delle dichiarazioni rese all'atto della domanda.

L'Ufficio Unico/ Nucleo Operativo CPE e Accreditamento può procedere d'ufficio alla **verifica dei requisiti necessari** per l'accreditamento. In caso di accertata carenza dei requisiti, non previamente comunicati dal soggetto accreditato, il Comune capofila procede alla cancellazione del soggetto dall'Elenco dei soggetti accreditati come da successivo articolo "decadenza provvedimento".

Il **soggetto accreditato**, pena decadenza dell'accreditamento, **si impegna a:**

- ✓ non cedere in subappalto tutti o parte dei servizi per i quali si è accreditato;
- ✓ rispettare le condizioni previste nel Patto di Accreditamento;
- ✓ osservare quanto previsto dal Bando pubblico per l'accreditamento;
- ✓ garantire la continuità del servizio;
- ✓ comunicare all'Ufficio Unico ogni variazione dei requisiti di accreditamento;
- ✓ predisporre un piano annuale per l'aggiornamento professionale del personale addetto al servizio;
- ✓ utilizzare protocolli operativi che prevedano: presa in carico del soggetto in collaborazione con il servizio sociale, definizione del PEI/PAI e verifica periodica dello stesso, predisposizione di un programma di intervento per ciascun soggetto frequentante il servizio, redazione di relazione annuale sull'andamento generale,
- ✓ trasmettere all'Ufficio Unico/Ufficio di Piano dei dati eventualmente necessari all'assolvimento del debito informativo richiesto da Regione Lombardia o di ogni altro Ente sovraordinato;
- ✓ i soggetti accreditati hanno comunque l'obbligo di assolvere il debito informativo nei confronti dell'Ufficio di Piano del Comune capofila nel rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di accreditamento e del relativo disciplinare del servizio per cui si è accreditati, in mancanza del quale non potranno essere versati nei loro confronti gli importi del voucher erogato dai Comuni.
- ✓ non recusare la prestazione richiesta a favore dei cittadini, senza preventiva comunicazione, con esplicitate le motivazioni, all'Ufficio di Piano;

#### **3.1 – Personale e continuità del servizio**

I soggetti accreditati devono inoltre mettere a disposizione per l'espletamento dei servizi **personale qualificato ed esperto** nei singoli servizi, che deve inoltre avere le seguenti competenze:

- ✓ capacità di sapersi relazionare correttamente e in termini generativi con i soggetti coinvolti,
- ✓ capacità di lavorare in équipe con gli altri operatori e con le altre professionalità,
- ✓ capacità di sviluppare il PEI/PAI,
- ✓ capacità di individuare e segnalare criticità emergenti,
- ✓ capacità di fornire elementi utili di valutazione dell'impatto sociale che gli interventi programmati possono avere in riferimento all'obiettivo di coesione sociale.

Gli Enti accreditati sono tenuti a fornire all'Ufficio Unico **l'elenco del personale ed il nominativo del coordinatore** di cui intendono avvalersi per l'espletamento dei servizi di cui vengano incaricati, mettendo a disposizione i curricula di ciascuno e comunque non oltre i 10 giorni dall'ottenimento dell'accreditamento e la sottoscrizione del Patto, pena la revoca della richiesta di prestazione.

Il fornitore assicura, salvo i casi di forza maggiore, la stabilità del personale assegnato al servizio.

L'Ente gestore si impegna a garantire la continuità del servizio secondo i requisiti previsti; all'ente gestore viene riconosciuta l'autonomia e la responsabilità nella gestione del personale.

Qualora si riscontrasse che l'accreditato non dispone di personale avente le caratteristiche di cui sopra, è prevista la cancellazione dall'Elenco e l'accreditato sarà altresì tenuto al risarcimento di eventuali danni.

### **3.2 - Tutela della privacy e strumenti atti a monitorare il processo e i risultati**

Il personale dei Soggetti accreditati è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio, nonché la **tutela della privacy**. L'Ente accreditato si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

Accanto a strumenti quali gli incontri, colloqui periodici e programmati intenzionalmente previsti e finalizzati a monitorare momenti di maggiore impatto, si elencano di seguito gli strumenti di documentazione richiesti al fornitore.

Si richiede inoltre al Fornitore la disponibilità a collaborare nella definizione di ulteriori **strumenti condivisi utili al monitoraggio di elementi quanti-qualitativi** di sintesi sui servizi erogati.

In specifico, si richiede l'attivazione repentina dei seguenti strumenti:

- ✓ Cartella dell'utente (da tenere presso la sede del Fornitore): che documenta tutto quello che il gruppo degli operatori coinvolti nel progetto rileva sull'utente, tenuta costantemente aggiornata, cui sono allegati, facendone parte integrante, il Progetto Assistenziale Educativo Individualizzato, il Piano di utilizzo dei voucher, i verbali di verifica e tutti i materiali e le conoscenze sul caso che vengono acquisiti durante il percorso. Viene utilizzata negli incontri di verifica, programmati e non.
- ✓ Relazione annuale sull'andamento degli interventi: è compilata dal Coordinatore dell'Ente accreditato ed è il documento di sintesi della situazione degli utenti seguiti; è il principale strumento utilizzato negli incontri di verifica con i referenti dell'Ufficio Unico e/ o comunali.

L'operatore incaricato e il coordinatore dell'Ente accreditato effettueranno riunioni di verifica, di norma, con frequenza almeno trimestrale.

## **ART. 4 – PROCEDURE A CARICO DELL'ENTE ACCREDITANTE**

All'Ente Accreditante, previa istruttoria da realizzare nei tempi e nei modi previsti dalle norme vigenti di trasparenza e partecipazione ai procedimenti amministrativi, compete:

- a) l'accertamento mediante provvedimento formale del possesso dei requisiti generali definiti dall'art. 2 e della sussistenza delle caratteristiche e delle competenze dell'organizzazione di cui ai requisiti specifici definiti dal disciplinare di ogni singolo servizio erogabile.
- b) la comunicazione in ordine all'esito della procedura, mediante informativa del provvedimento assunto.

## **ART. 5 – RISORSE FINANZIARIE**

Le risorse destinate alla voucherizzazione del servizio sono previste sia da fondi distrettuale che dai singoli Comuni.

Il **voucher** corrisponde ad una prestazione giornaliera. Ad ogni utente sarà pertanto attribuito, a seconda del servizio e della disponibilità delle risorse, un controvalore in voucher, pari alla quota giornaliera di servizio, moltiplicata per il periodo di fruizione del servizio stesso o, comunque, per il periodo stabilito. Il **voucher** è un titolo virtuale: si presenta sotto forma di modulo standard, riporta l'indicazione del servizio da attivare e del fornitore prescelto, viene compilato in tutte le sue parti, riporta le firme dell'operatore sociale referente e del beneficiario.

Il voucher ha un **valore massimo** corrispondente ad un'effettiva prestazione (tariffa giornaliera lorda della prestazione da parte dell'operatore nei confronti dell'utente) o ad un intervento personalizzato.

Le compartecipazioni dell'utenza alle prestazioni vengono definite dai regolamenti comunali attualmente in vigore e, pertanto, esulano dal rapporto con l'Ente gestore.

L'ottenimento dell'accREDITAMENTO NON comporta necessariamente l'attivazione dei servizi, nel rispetto dei principi di libera scelta ispirati dalla normativa nazionale e regionale, né comporta la destinazione di un voucher (che viene determinata in base alla disponibilità di risorse specifiche da parte dei singoli Comuni).

#### **ART. 6 – DECADENZA PROVVEDIMENTO ACCREDITAMENTO**

Il provvedimento di accREDITAMENTO decade quando viene accertata la perdita da parte del Soggetto AccREDITATO di almeno uno dei requisiti di cui all'art.2.

Il Patto di accREDITAMENTO può essere risolto, con effetto immediato, nei seguenti casi:

- a) Gravi violazioni degli obblighi previsti nel patto e nei criteri di accREDITAMENTO;
- b) Impiego di personale professionale non idoneo, non qualificato e non in possesso di regolare contratto di lavoro;
- c) Mancata attivazione e/o rispetto della tempistica di attivazione degli interventi richiesti;

Qualora vengano verificate gravi inadempienze o la perdita dei requisiti prescritti si procederà a formale notifica di avvio del procedimento di cancellazione dall'Elenco; il soggetto accREDITATO avrà tempo 10 giorni per fornire puntuali spiegazioni in merito. Il Patto è automaticamente risolto in caso di fallimento dell'Ente accREDITATO.

Avverso il provvedimento di accertamento dei requisiti e il provvedimento di decadenza il soggetto interessato può comunque ricorrere nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.

#### **ART. 7 – NORME FINALI**

Qualora le disposizioni qui descritte non trovino esatta rispondenza nei rispettivi disciplinari di servizio si intende che per i servizi in questione valgono specifiche differenti e/o particolari. Pertanto sono da ritenersi valide quelle ivi descritte. In assenza di altre specifiche fanno fede quelle riportate nel presente documento.